



Bruxelles, 2 ottobre 2026
(OR. en)

13775/26

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0381(COD)**

**EF 254
ECOFIN 1235
CODEC 1800
ECB**

NOTA

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Pacchetto sull'integrazione dei mercati e la vigilanza Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente il carattere definitivo del regolamento, che abroga la direttiva 98/26/CE e modifica la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria - <i>Orientamento generale</i>

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**concernente il carattere definitivo del regolamento, che abroga la direttiva 98/26/CE e
modifica la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria³,

¹ GU C [...], [...]. (da aggiungere una volta disponibile/pubblicato)

² GU C [...], [...]. (da aggiungere una volta disponibile/pubblicato)

³ GU C [...], [...]. (da aggiungere una volta che la posizione del Parlamento europeo e la decisione del Consiglio saranno disponibili/saranno state pubblicate)

considerando quanto segue:

- (1) La presente proposta fa parte di un pacchetto volto a istituire un mercato unico dei servizi finanziari affrontando le inefficienze del mercato derivanti dalla frammentazione e a creare mercati europei dei capitali realmente integrati, che siano accessibili a tutti i cittadini e a tutte le imprese dell'Unione. Il pacchetto mira a sfruttare il potenziale dei mercati finanziari dell'Unione fornendo accesso a finanziamenti più efficienti basati sui mercati dei capitali e agevolando i flussi transfrontalieri di capitali, il che dovrebbe a sua volta sostenere l'economia dell'Unione, stimolare la creazione di posti di lavoro e rafforzare la competitività.
- (2) La direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ stabilisce principi e norme volti a ridurre il rischio sistemico derivante dall'insolvenza dei partecipanti ai sistemi di pagamento e ai sistemi di regolamento titoli, disapplicando determinate norme nazionali in materia di insolvenza qualora una parte di un'operazione diventi insolvente, consentendo così che i pagamenti e le operazioni su titoli siano effettuati e regolati in modo sicuro. La direttiva 98/26/CE tutela inoltre le garanzie fornite dalla parte insolvente e chiarisce la legge da applicare in determinate situazioni transfrontaliere.
- (3) Da una consultazione pubblica condotta nel 2021 e dalla relazione della Commissione del 2023⁵ è emerso che gli obblighi stabiliti dalla direttiva 98/26/CE e le tutele concesse agli enti nazionali che partecipano ai sistemi di paesi terzi sono stati recepiti in modo diverso dagli Stati membri, il che ha determinato condizioni di disparità per i sistemi e i partecipanti dell'Unione e ha creato ostacoli al corretto funzionamento del mercato unico.

⁴ Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45, <http://data.europa.eu/eli/dir/1998/26/oj>).

⁵ Relazione della Commissione concernente il riesame del carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, compresa l'applicazione agli enti nazionali che partecipano ai sistemi di paesi terzi, e dei contratti di garanzia finanziaria a norma delle direttive 98/26/CE e 2002/47/CE (COM(2023) 345 final).

- (4) Approcci nazionali divergenti hanno portato alla frammentazione del mercato unico. I sistemi e i partecipanti sono soggetti a norme diverse nei diversi Stati membri. A tale riguardo, un sistema potrebbe essere designato in uno Stato membro e non in un altro, oppure un ordine di trasferimento potrebbe essere protetto in uno Stato membro e non in un altro, a seconda del diritto dello Stato membro applicabile al sistema. Gli approcci nazionali divergenti causano incertezza giuridica, impediscono l'integrazione dei mercati e ostacolano le operazioni transfrontaliere.
- (5) Per garantire che le disposizioni che impongono obblighi ai sistemi, ai loro operatori e ai loro partecipanti siano applicate in modo uniforme in tutta l'Unione, facilitando in tal modo l'integrazione dei mercati e le operazioni transfrontaliere e garantendo una maggiore certezza del diritto, è opportuno e necessario abrogare la direttiva 98/26/CE e sostituirla con un regolamento. ***Il presente regolamento mira a tutelare le attività di regolamento e di compensazione nei sistemi di pagamento, nei sistemi di regolamento titoli e nei sistemi di compensazione. Qualsiasi accordo sul carattere definitivo del regolamento o accordo di netting che esuli dall'ambito di applicazione armonizzato del presente regolamento dovrebbe rimanere soggetto a disposizioni giuridiche specifiche in materia di carattere definitivo del regolamento e di netting, laddove esistano. Nello specifico, il presente regolamento non pregiudica la validità o l'applicabilità, a norma del diritto di uno Stato membro, di: a) eventuali accordi di netting bilaterali; o b) eventuali altri accordi di netting o accordi sul carattere definitivo del regolamento al di fuori dei sistemi di regolamento titoli, dei sistemi di compensazione e dei sistemi di pagamento. Il presente regolamento lascia impregiudicato il diritto nazionale che disciplina le misure di esecuzione individuali che non costituiscono procedure d'insolvenza.***
- (6) Per consentire a una gamma più ampia di sistemi di beneficiare delle tutele offerte ai sistemi e agli operatori di sistemi, i concetti utilizzati e le norme stabilite dovrebbero assicurare la neutralità per quanto riguarda l'uso di qualsiasi tecnologia particolare, compresa la tecnologia a registro distribuito (DLT). In particolare, qualsiasi riferimento a registri o iscrizioni dovrebbe includere i casi in cui tali registri sono istituiti sulla DLT o, in alternativa, su registri distribuiti e in cui le iscrizioni sono effettuate su registri DLT e possono pertanto includere o meno portafogli o altre rappresentazioni digitali della proprietà e dei diritti.

- (7) Il regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ consente alle infrastrutture di mercato basate sulla DLT di testare e sperimentare la fornitura di determinati servizi tramite la DLT, anche istituendo sistemi che regolano gli ordini di trasferimento in strumenti finanziari basati sulla DLT. Dovrebbe essere possibile designare tali sistemi a norma del presente regolamento, purché siano conformi alle condizioni stabilite sia nel regolamento (UE) 2022/858 che nel presente regolamento. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l'Autorità bancaria europea (ABE) dovrebbero essere incaricate di specificare ulteriormente, *ove necessario*, le norme sulle modalità di valutazione e determinazione del carattere definitivo del regolamento *di cui al presente regolamento* nei sistemi che utilizzano la DLT. *Per i sistemi designati basati sulla DLT, la progettazione tecnica del sistema, compresi i meccanismi di convalida, consenso o iscrizione o i meccanismi multi-livello/probabilistici del carattere definitivo, potrebbe essere pertinente per descrivere i momenti dell'immissione, dell'irrevocabilità e, se del caso, del regolamento definitivo nelle regole del sistema. Eventuali orientamenti dell'ESMA o dell'ABE dovrebbero limitarsi alla descrizione tecnica di tali momenti nei sistemi basati sulla DLT e non dovrebbero modificare gli effetti giuridici del presente regolamento sulla normativa applicabile che disciplina il trasferimento di proprietà o di altri diritti, compresa la normativa nazionale in materia di proprietà, valori mobiliari o insolvenza.*
- (8) ■ È opportuno che i sistemi siano designati dalle autorità di tale Stato membro, sulla base di condizioni di designazione uniformi e di una procedura armonizzata.

⁶ Regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito e che modifica i regolamenti (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 e la direttiva 2014/65/UE (GU L 151 del 2.6.2022, pag. 1, <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/858/oj>).

Gli Stati membri hanno adottato approcci diversi per quanto riguarda il tipo di informazioni da comunicare al pubblico sui sistemi dell'Unione e sui sistemi dei paesi terzi ai quali hanno scelto di estendere le tutele della direttiva 98/26/CE. Per ovviare all'asimmetria informativa esistente tra gli Stati membri e armonizzare le informazioni da mettere a disposizione del pubblico, è opportuno armonizzare il tipo di informazioni da fornire alle autorità incaricate della designazione o della registrazione di un sistema. Inoltre l'ESMA dovrebbe pubblicare le informazioni in modo centralizzato per facilitar l'accesso alle stesse. Per garantire la certezza del diritto, le informazioni comunicate all'ESMA ai fini della pubblicazione dovrebbero essere pertinenti, accurate e aggiornate.

- (10) L'elenco dei soggetti che possono essere considerati partecipanti a un sistema dovrebbe tenere conto dei diversi modelli di partecipazione adottati dai sistemi, garantendo nel contempo che sia raggiunto l'obiettivo di proteggere il sistema finanziario dal rischio sistemico. A tal fine, i soggetti da ammettere come partecipanti dovrebbero soddisfare determinate condizioni per evitare di creare rischi inutili per il sistema a cui partecipano. Tali condizioni non dovrebbero tuttavia imporre obblighi aggiuntivi qualora l'operatore del sistema applichi già requisiti di ammissione al sistema a norma del diritto dell'Unione quando ammette nuovi soggetti come partecipanti ai suoi sistemi designati, come nel caso delle controparti centrali (CCP) e dei depositari centrali di titoli (CSD). ■
- (11) Per garantire un'applicazione efficace delle tutele del carattere definitivo del regolamento, gli Stati membri dovrebbero nominare l'autorità o le autorità responsabili della designazione, della registrazione e della comunicazione dell'apertura della procedura d'insolvenza. A tali autorità dovrebbero essere conferiti i poteri necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Esse dovrebbero cooperare e scambiare informazioni, se necessario, tra loro e con l'ESMA e i membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Per facilitare i loro compiti e aumentare la trasparenza in tutta l'Unione, l'elenco di tali autorità dovrebbe essere reso pubblico.

- (12) Gli Stati membri dovrebbero poter *consentire* ai soggetti stabiliti *negli Stati membri* che partecipano, *o intendono partecipare*, ai sistemi di paesi terzi *registrati conformemente al presente regolamento di beneficiare delle tutele in caso d'insolvenza di cui agli articoli 17 e 19, all'articolo 22, paragrafo 1, agli articoli 23 e 24 e all'articolo 25, paragrafo 1, nella misura necessaria a garantire la protezione del carattere definitivo del regolamento connessa alla partecipazione dei soggetti stabiliti nell'Unione* a tali sistemi. *Tale possibilità non dovrebbe essere intesa come un'applicazione più ampia di quanto necessario ai fini del presente regolamento delle norme sostanziali dell'Unione in materia di compensazione, ordini di trasferimento o uso di fondi, strumenti finanziari o altre attività ai* sistemi di paesi terzi. Al fine di porre rimedio alla disparità di condizioni per quanto riguarda la partecipazione dei soggetti dell'Unione ai sistemi di paesi terzi dovuta ai diversi regimi nazionali sviluppati dagli Stati membri per estendere le tutele della direttiva 98/96/CE, è opportuno stabilire un regime armonizzato per la registrazione, da parte degli Stati membri, dei sistemi di paesi terzi. Esso dovrebbe basarsi su una procedura formalizzata e armonizzata che garantisca l'applicazione di norme chiare e semplifichi le condizioni di accesso per tutti i soggetti dell'Unione che partecipano a un determinato sistema di un paese terzo. La registrazione dei sistemi di paesi terzi da parte degli Stati membri dovrebbe essere effettuata dallo Stato membro in cui è stabilito un soggetto che partecipa a tale sistema. Ciò può tuttavia comportare che più Stati membri registrino lo stesso accordo con un paese terzo, se i membri sono stabiliti in più Stati membri. Al fine di evitare disparità di condizioni per i soggetti stabiliti in diversi Stati membri, la registrazione di tali sistemi dovrebbe essere effettuata in modo coordinato e convergente ed essere agevolata dall'ESMA *nel suo ruolo di coordinamento del processo di registrazione e valutazione della conformità dell'operatore del sistema di un paese terzo alle condizioni di registrazione. Qualora si desideri estendere in ulteriori Stati membri la registrazione di un sistema precedentemente registrato in uno o più Stati membri, o qualora un'autorità di registrazione annulli una precedente decisione di rifiuto di una registrazione, l'operatore del sistema di un paese terzo o, rispettivamente, l'autorità di registrazione e l'ESMA dovrebbero poter fare affidamento sulla domanda iniziale, sui documenti presentati e sulla valutazione e, per la registrazione in ulteriori Stati membri, dovrebbe essere richiesta soltanto la decisione delle autorità di registrazione in tali ulteriori Stati membri.*

- (13) La riduzione del rischio sistemico richiede in particolar modo la definitività del regolamento e l'opponibilità della garanzia. Gli ordini di trasferimento e il netting dovrebbero pertanto essere giuridicamente vincolanti in tutti gli Stati membri e opponibili ai terzi. *L'applicabilità del netting dovrebbe riguardare tutti i tipi di netting in relazione alla partecipazione a un sistema, compresi il netting in caso di un evento determinante l'escussione della garanzia e il set-off, il cosiddetto netting per close-out.* Le regole sull'applicabilità del netting non dovrebbero impedire che i sistemi, prima del netting, verifichino se gli ordini immessi nel sistema ottemperano alle regole del sistema stesso, permettendo che si effettui il regolamento.
- (14) ■ Il momento in cui un ordine di trasferimento è immesso in un sistema e il momento dell'irrevocabilità di un ordine di trasferimento sono momenti importanti per l'applicazione del diritto dell'insolvenza a tale ordine di trasferimento. Per garantire il massimo grado possibile di ■ coerenza tra i sistemi per quanto riguarda la protezione del carattere definitivo del regolamento e agevolare l'attività transfrontaliera nel mercato unico, è necessario stabilire i principi da utilizzare per la determinazione di tali momenti per tutti i tipi di sistemi. ■ *Detti momenti dovrebbero essere stabiliti dalle regole comuni e procedure standardizzate di ciascun sistema in modo chiaro, oggettivo e legalmente vincolante conformemente a tali principi. Se del caso, un sistema può descrivere nelle proprie regole il punto operativo al quale il regolamento è considerato definitivo ai fini di tale sistema. Tale descrizione non dovrebbe creare un nuovo concetto giuridico autonomo di regolamento definitivo e dovrebbe lasciare impregiudicati gli effetti giuridici del presente regolamento e la normativa applicabile che disciplina il trasferimento di proprietà o di altri diritti, compresa la normativa nazionale in materia di proprietà, valori mobiliari o insolvenza.*

- (15) Ai partecipanti o ai terzi non dovrebbe essere impedito di far valere qualsiasi diritto o credito risultante dall'operazione sottostante che la legge possa riconoscere loro a fini di recupero o di restituzione in relazione a un ordine di trasferimento immesso in un sistema, anche in caso di frode o di errore tecnico, purché ciò non porti al ricalcolo del netting o alla revoca dell'ordine di trasferimento immesso nel sistema.
- (16) ***Le autorità competenti degli Stati membri di cui all'articolo 22, paragrafo 1, dovrebbero notificare immediatamente alle autorità competenti di altri Stati membri, nonché all'ESMA, all'ABE, al SEBC e al Comitato europeo per il rischio sistemico, l'apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante al sistema. Una procedura d'insolvenza non dovrebbe avere effetto retroattivo sui diritti e gli obblighi dei partecipanti a un sistema.***
- (17) Nel caso di una procedura d'insolvenza relativa a un partecipante a un sistema, dovrebbe essere chiaro ***quali siano le disposizioni giuridiche specifiche applicabili*** ai diritti e agli obblighi di detto partecipante in relazione alla sua partecipazione a un sistema.
- (18) La garanzia dovrebbe essere isolata dagli effetti dell'applicazione della legge in materia di insolvenza al partecipante insolvente. La garanzia comprende tutti gli elementi che un partecipante al sistema di regolamento fornisce agli altri partecipanti, a garanzia dei diritti e degli obblighi relativi al sistema in questione, compresi pronti contro termine, privilegi legali e trasferimenti fiduciari.
- (19) Nel caso di sistemi collegati, è necessario assicurare un'adeguata protezione dell'operatore del sistema che fornisce garanzie all'operatore del sistema ricevente in caso di procedura d'insolvenza nei confronti di quest'ultimo.

- (20) È necessario prevedere una norma in materia di conflitto di leggi per quanto riguarda i diritti dei detentori di garanzie, al fine di garantire che la legge dello Stato membro in cui la garanzia è stata validamente costituita in un registro, un conto o un sistema di deposito accentrato determini anche la validità e l'opponibilità di tale garanzia nei confronti del sistema, dell'operatore del sistema e di qualsiasi altra persona che vanti diritti direttamente o indirettamente per il tramite del sistema. Tale norma dovrebbe applicarsi soltanto a un registro, conto o sistema di deposito accentrato che provi l'esistenza di diritti di proprietà su tale garanzia o del diritto di consegnarla o trasferirla.
- (21) È necessario chiarire la legge di quale Stato membro dovrebbe applicarsi per determinare i diritti dei detentori di tale garanzia. Tuttavia in alcune circostanze, in particolare per quanto riguarda l'uso delle nuove tecnologie, non è sempre possibile determinare in quale Stato membro si trovi il registro, il conto o il sistema di deposito accentrato in cui è registrata legalmente la garanzia. ***Tale impossibilità potrebbe derivare dalle caratteristiche tecniche o giuridiche dell'accordo in questione ma non da scelte contrattuali, organizzative o strutturali.*** In tali casi, i diritti dei detentori di tale garanzia dovrebbero essere determinati dalla legge che disciplina il sistema in questione in relazione a detta garanzia.
- (22) È inoltre necessario prevedere una norma in materia di conflitto di leggi riguardante la legge applicabile in caso di insolvenza di un partecipante. Tale norma non dovrebbe pregiudicare l'applicazione e gli effetti della legge dello Stato membro ai sensi della quale gli strumenti finanziari sono costituiti in garanzia o della legge dello Stato dove gli strumenti finanziari possono essere altrimenti situati (compresa, tra l'altro, la normativa riguardante la creazione, la proprietà o il trasferimento di tali strumenti finanziari o dei diritti su di essi) né dovrebbe essere interpretata nel senso che tale garanzia sia direttamente opponibile o possa essere riconosciuta in qualunque Stato membro ■ a prescindere da quanto prescrive la legge di detto Stato membro.

- (23) Alla luce delle modifiche apportate nel presente regolamento, è necessario modificare la direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ per garantire la coerenza. Le divergenze nell'ambito di applicazione del presente regolamento e della direttiva 2002/47/CE causerebbero incertezza giuridica e conflitti di applicazione, in particolare in relazione agli strumenti emessi sulla DLT, in quanto tali strumenti sarebbero riconosciuti come potenziali garanzie ai sensi del presente regolamento, ma non necessariamente ai sensi della direttiva 2002/47/CE.
- (24) È opportuno che l'ESMA, l'ABE e il SEBC svolgano un ruolo centrale nell'applicazione del presente regolamento assicurando l'applicazione uniforme della normativa dell'Unione da parte delle autorità **■** competenti.
- (25) Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione elaborate dall'ESMA e dall'ABE per specificare ulteriormente **■** le informazioni da fornire in una domanda di designazione *e* le informazioni da fornire in una domanda di registrazione. ***Eventuali ulteriori lavori svolti dall'ESMA o dall'ABE in relazione ai sistemi basati sulla DLT dovrebbero limitarsi a orientamenti tecnici e non dovrebbero modificare gli effetti giuridici del presente regolamento.*** La Commissione dovrebbe adottare tali norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ e agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹.

⁷ Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43, <http://data.europa.eu/eli/dir/2002/47/oj>).

⁸ **■** Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).

⁹ **■** Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj>).

- (26) Alla Commissione dovrebbe inoltre essere conferito il potere di adottare norme tecniche di attuazione elaborate dall'ESMA o dall'ABE per quanto riguarda i formati elettronici per la domanda di designazione e i formati elettronici per la domanda di registrazione di un sistema di un paese terzo. La Commissione dovrebbe adottare tali norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 TFUE e conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (27) Il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto riguarda le modifiche della definizione di ordine di trasferimento per aggiungere o rimuovere attività destinate al regolamento e le modifiche dell'elenco dei partecipanti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (28) I sistemi designati a norma della direttiva 98/26/CE e i sistemi di paesi terzi ai quali gli Stati membri hanno esteso le tutele di tale direttiva prima della data di entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero beneficiare di alcune █ misure transitorie al fine di concedere agli Stati membri tempo sufficiente per designare o registrare tali sistemi, a seconda dei casi, conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento. L'applicazione degli obblighi di designazione e █ registrazione per tali sistemi dovrebbe pertanto essere differita. ***Inoltre, le autorità di designazione e di registrazione dovrebbero poter adeguare in modo appropriato le procedure di nuova designazione e nuova registrazione per tenere conto della piena e costante conformità dei sistemi di designazione e dei sistemi registrati ai requisiti del presente regolamento. Nello specifico, le autorità di designazione e di registrazione dovrebbero poter derogare, in tutto o in parte, alle fasi procedurali della procedura di domanda qualora abbiano appurato che tutte le condizioni stabilite nel presente regolamento sono già soddisfatte dai sistemi interessati nel momento in cui il regolamento diventa applicabile.***

In tali situazioni, al fine di ridurre al minimo l'onere amministrativo sia per l'autorità di designazione che per l'operatore del sistema, dovrebbe essere sufficiente che l'autorità di designazione notifichi la nuova designazione all'operatore del sistema. La notifica di nuova designazione dovrebbe avere lo stesso status giuridico di una decisione di nuova designazione presa al termine della procedura ordinaria di designazione. La notifica di nuova designazione dovrebbe pertanto essere considerata un'alternativa al processo formale di nuova designazione avviato con la presentazione della domanda da parte di un operatore del sistema e dovrebbe avere lo stesso status giuridico di una nuova designazione risultante dalla procedura ordinaria di designazione.

- (29) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire garantire un approccio armonizzato alla protezione contro il rischio sistemico derivante dal funzionamento dei sistemi di regolamento in relazione all'insolvenza di uno dei loro partecipanti, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in oggetto, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (30) Il presente regolamento introduce requisiti vincolanti per i servizi pubblici digitali transfrontalieri ai sensi del regolamento (UE) 2024/903¹⁰. Il capitolo "Dimensioni digitali" della scheda finanziaria e digitale legislativa costituisce la relazione che ne deriva. Essa sarà pubblicata anche sul portale "Europa interoperabile" a seguito dell'adozione dell'atto legislativo.

¹⁰ Regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione (GU L, 2024/903, 22.3.2024, pag. 1, <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/903/oj>).

- (31) *Il presente regolamento mira a garantire la stabilità finanziaria tutelando i sistemi designati, compresi quelli gestiti da CCP autorizzate a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ (EMIR). Poiché i sistemi gestiti da CCP autorizzate a norma dell'EMIR potrebbero regolare, compensare o eseguire gli ordini di trasferimento di un partecipante al fine di trasferire la titolarità o i diritti non soltanto su strumenti finanziari, ma anche su altri strumenti, se autorizzati a norma dell'EMIR, la definizione di ordine di trasferimento dovrebbe tenere conto di tali altri strumenti ove giustificato da considerazioni sul rischio sistemico e fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al presente regolamento. Dovrebbe inoltre consentire, in misura adeguata, la protezione del regolamento, della compensazione o dell'esecuzione di ordini di trasferimento relativi a nuovi tipi di strumenti che non rientrano nella definizione di strumenti finanziari ai sensi dell'SFR o non possono ancora essere autorizzati a norma dell'EMIR, qualora tale protezione possa essere giustificata sulla base di considerazioni sul rischio sistemico. Tale possibilità dovrebbe essere applicata in modo restrittivo, fatte salve le condizioni e le garanzie stabilite nel presente regolamento, e non dovrebbe equivalere a un'estensione illimitata dell'ambito di applicazione del presente regolamento al di là del suo obiettivo relativo al carattere definitivo del regolamento.*

¹¹ *Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj>).*

- (32) *Al fine di garantire la certezza del diritto e preservare la stabilità finanziaria, le tutele conferite dal presente regolamento in relazione agli ordini di trasferimento, agli accordi di netting, alla garanzia e al carattere definitivo del regolamento dovrebbero parimenti applicarsi ai sistemi registrati di paesi terzi. L'applicazione della direttiva [A1] 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (), della [direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio ()], del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (), del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio () non dovrebbe compromettere l'efficacia delle tutele concesse a norma del presente regolamento. Le misure adottate a norma di tali atti giuridici dovrebbero pertanto rispettare il carattere definitivo e l'opponibilità degli ordini di trasferimento, degli accordi di netting e dei contratti di garanzia stipulati conformemente alle regole di un sistema di un paese terzo registrato,*

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti per la designazione dei sistemi ammissibili all'applicazione delle norme sul carattere definitivo del regolamento nell'Unione di cui agli articoli da 17 a 25.
2. Il presente regolamento stabilisce altresì i requisiti per la registrazione dei sistemi di paesi terzi in uno o più Stati membri al fine di **applicare le tutele** in caso d'insolvenza di cui agli articoli 17 e 19, all'articolo 22, paragrafo 1, agli articoli 23 e 24 e all'articolo 25, paragrafo 1.

In caso di insolvenza di un *partecipante quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 15), di un sistema registrato quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 9), le tutele di cui al primo comma si applicano se detto partecipante è stabilito nello Stato membro che ha registrato tale sistema a norma dell'articolo 12.*

3. Il presente regolamento si applica:

- a) ad ogni sistema definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1);
- b) ad ogni partecipante definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 15);
- c) alla garanzia di cui all'articolo 25 fornita in relazione a uno degli elementi seguenti:
 - i) alla partecipazione a un sistema;
 - ii) alle operazioni delle banche centrali degli Stati membri o della Banca centrale europea nell'ambito delle loro funzioni di banca centrale.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) "sistema": accordo formale, diverso da un accordo di interoperabilità, con regole comuni e procedure standardizzate, compresi un sistema di regolamento titoli, un sistema di compensazione o un sistema di pagamento, che prevede il regolamento, la compensazione o l'esecuzione di ordini di trasferimento tra i partecipanti;

- 2) "sistema di un paese terzo": sistema non disciplinato dal diritto di uno Stato membro;
- 3) "regolamento":
 - a) *per quanto riguarda il regolamento mediante un sistema di regolamento titoli, regolamento come definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 7), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹²;*
 - b) *per quanto riguarda il regolamento dei pagamenti, il completamento dei trasferimenti di fondi;*
 - c) *per quanto riguarda il regolamento di strumenti diversi dagli strumenti finanziari, il trasferimento di strumenti diversi dagli strumenti finanziari in cambio di un pagamento;*
- 4) "compensazione":
 - a) *compensazione come definita all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³;*
 - b) *il trattamento dei fondi prima del regolamento nell'ambito di un sistema di pagamento;*

¹² *Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/909/oj>).*

¹³ *Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj>).*

- 5) "sistema di regolamento titoli": sistema la cui attività *principale* consiste nel regolamento di ordini di trasferimento *di cui al punto 20), lettera b), compreso il regolamento di ordini di trasferimento di cui al punto 20), lettera a), che sono funzionalmente connessi al regolamento titoli, e che non è un sistema di pagamento;*
- 6) "sistema di pagamento": sistema di pagamento come definito all'articolo 4, punto 7), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴;
- 7) "sistema di compensazione": sistema *la cui attività consiste nella* compensazione *di ordini di trasferimento e che non è un sistema di pagamento;*
- 8) "sistema designato": sistema designato a norma dell'articolo 3;
- 9) "sistema registrato": sistema registrato a norma dell'articolo 12;
- 10) "ente":
 - a) uno qualsiasi dei soggetti seguenti che partecipi a un sistema designato assumendo la responsabilità di adempiere gli obblighi finanziari derivanti dagli ordini di trasferimento nell'ambito di tale sistema:

¹⁴ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj>).

- i) ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵, inclusi i soggetti elencati all'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶;
 - ii) impresa di investimento quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, a eccezione degli enti elencati all'articolo 2, paragrafo 1, della stessa direttiva;
 - iii) autorità pubblica;
 - iv) impresa assistita da garanzia pubblica;
 - v) qualsiasi impresa la cui sede sociale sia situata al di fuori dell'Unione e che eserciti funzioni analoghe a quelle degli enti creditizi o delle imprese di investimento dell'Unione di cui ai punti i) e ii);
- b) uno qualsiasi dei soggetti seguenti che partecipi a un sistema designato la cui attività consiste nell'esecuzione di ordini di trasferimento quali definiti al punto 20), lettera a), e che si assuma la responsabilità di adempiere gli obblighi finanziari derivanti da tali ordini di trasferimento nell'ambito di tale sistema:

¹⁵ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj>).

¹⁶ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj>).

¹⁷ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj>).

- i)* istituto di pagamento come definito all'articolo 4, punto 4), della direttiva (UE) 2015/2366, a eccezione di una persona fisica o giuridica che benefici di un'esenzione ai sensi dell'articolo 32 o 33 di detta direttiva;
 - ii)* istituto di moneta elettronica come definito all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸, a eccezione di una persona giuridica che benefici di una deroga di cui all'articolo 9 di detta direttiva;
- 11) "controparte centrale" o "CCP": CCP come definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012;
- 12) "depositario centrale di titoli" o "CSD": depositario centrale di titoli come definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014;
- 13) "agente di regolamento": impresa che fornisce *ai partecipanti a un sistema* conti di regolamento *attraverso i quali sono regolati gli ordini di trasferimento all'interno di tali sistemi e che, all'occorrenza, concede credito a tali partecipanti a fini di regolamento*;
- 14) "stanza di compensazione": soggetto responsabile del calcolo delle posizioni nette *dei partecipanti*;

¹⁸ Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/110/oj>).

15) "partecipante": uno qualsiasi dei soggetti seguenti ***autorizzati a partecipare*** a un sistema ***conformemente alle norme di un sistema***:

a) per i sistemi designati, uno qualsiasi dei soggetti seguenti:

i) ente,

ii) CSD,

iii) agente di regolamento,

iv) stanza di compensazione,

v) operatore del sistema,

vi) partecipante diretto di una CCP autorizzata a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 648/2012,

vii) ***una CCP***;

viii) un soggetto diverso da quelli elencati ai punti da i) a vii), come specificato negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 2, lettera b);

b) per i sistemi registrati, qualsiasi ***soggetto*** autorizzato in virtù delle norme del sistema registrato;

16) "membro del sistema": soggetto di cui al punto 15), lettera a), ***punto viii)***;

17) "partecipante indiretto": uno qualsiasi dei soggetti elencati al punto 15), lettera a), punti da i) a v), avente un rapporto contrattuale con un partecipante al sistema designato che esegue ordini di trasferimento tale da consentirgli di trasmettere ordini di trasferimento attraverso il sistema designato;

- 18) "cliente": qualsiasi impresa avente un rapporto contrattuale con un partecipante, compreso un partecipante indiretto, che le consenta di regolare, compensare ed eseguire i propri ordini di trasferimento attraverso il sistema designato tramite tale partecipante;
- 19) "strumento finanziario": strumento finanziario come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE;
- 20) "ordine di trasferimento": una qualsiasi delle istruzioni seguenti, comprese quelle che richiedono l'uso di una chiave crittografica o di un altro dispositivo o metodo di firma digitale:
- a) l'istruzione da parte di un partecipante di mettere a disposizione di un beneficiario o di un membro un importo di ***denaro mediante scrittura contabile o iscrizione elettronica sui conti di una banca centrale, di un ente creditizio, di una controparte centrale o di un agente di regolamento, ovvero qualsivoglia istruzione*** che determini l'assunzione o l'adempimento di un obbligo di pagamento ***quale definito nelle*** regole di tale sistema;
 - b) l'istruzione da parte di un partecipante di trasferire la titolarità o i diritti su strumenti finanziari o di altro tipo, se autorizzati dal sistema, anche in relazione a contratti di garanzia e alla compensazione, registrati mediante scrittura contabile o iscrizione elettronica in un registro con funzionalità analoga o in altro modo;
- 21) "fondi": ***moneta di banca centrale, moneta scritturale e moneta elettronica, compresi i token di moneta elettronica***;
- 22) "scrittura contabile": registrazione elettronica che rileva qualsiasi iscrizione a credito o a debito o altre modifiche, ***comprese le correzioni di scritture o accantonamenti errati***, apportate a tale registrazione elettronica, anche nei casi in cui la registrazione elettronica e le eventuali modifiche della stessa possono essere effettuate utilizzando la tecnologia a registro distribuito;

- 23) "procedura d'insolvenza": procedura concorsuale prevista dal diritto di uno Stato membro o di un paese terzo per liquidare un partecipante a un sistema o risanare detto partecipante, tale da comportare la sospensione dei trasferimenti o dei pagamenti o l'imposizione di limiti all'attività;
- 24) "netting": conversione in un'unica posizione a debito o a credito dei crediti o dei debiti risultanti da ordini di trasferimento che uno o più partecipanti emettono nei confronti di uno o più altri partecipanti o ricevono da uno o più altri partecipanti per effetto della quale può essere richiesto o dovuto soltanto il saldo netto;
- 25) "conto di regolamento": conto utilizzato per regolare ordini di trasferimento o per detenere attività destinate al regolamento, compresi contante, fondi e strumenti finanziari e, se utilizzato per concedere credito a fini di regolamento, gestito da una banca centrale, un agente di regolamento o una stanza di compensazione;
- 26) "conto": registro, che comprende registrazioni digitali o elettroniche centralizzate o decentralizzate, su cui il contante, gli strumenti finanziari o altre attività possono essere accreditati, addebitati o altrimenti inseriti per registrare una modifica della registrazione;
- 27) "garanzia": tutte le attività realizzabili, compresi, senza limitazioni, gli strumenti finanziari e i fondi, tra cui quelli emessi o registrati mediante la tecnologia a registro distribuito, anche in forma tokenizzata, e le garanzie finanziarie di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2002/47/CE, fornite sotto forma di pegno, di contratto con trasferimento del titolo di proprietà, di operazioni pronti contro termine o contratti simili, o altrimenti, al fine di garantire diritti e obblighi potenzialmente derivanti da un sistema o ad esso collegati, ovvero fornite alle banche centrali degli Stati membri o alla Banca centrale europea;

- 29) "giorno lavorativo": tutti i giorni che non siano i giorni festivi, le domeniche e i sabati calcolati conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71¹⁹;
- 30) "accordo di interoperabilità": due o più sistemi designati i cui operatori hanno concluso un accordo formale che contempla l'esecuzione di ordini di trasferimento tra sistemi;
- 31) "sistema interoperabile": sistema che è parte di un accordo di interoperabilità;
- 32) "operatore del sistema": impresa o imprese giuridicamente responsabile/i della gestione del sistema, che può anche agire come agente di regolamento, controparte centrale, depositario centrale di titoli o stanza di compensazione;
- 33) "autorità di designazione": autorità competente responsabile della designazione del sistema a norma dell'articolo 4, paragrafo 1;
- 34) "autorità *settoriale* competente":
- a) per quanto riguarda i sistemi gestiti da una CCP, l'autorità designata a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, e dell'articolo 22 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 nello Stato membro in cui è stabilito l'operatore del sistema;*
- b) per quanto riguarda i sistemi di regolamento titoli gestiti da un CSD, l'autorità designata a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 909/2014 nello Stato membro in cui è stabilito l'operatore del sistema;*
- c) per quanto riguarda i sistemi di pagamento, l'autorità responsabile della sorveglianza sul sistema di pagamento in conformità dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2015/2366;*

¹⁹ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1971/1182/oj>).

- 35) "autorità di registrazione": autorità competente responsabile della registrazione del sistema a norma dell'articolo 12;
- 36) "banca dati centrale": banca dati centrale istituita a norma dell'articolo 26;
- 37) "tecnologia a registro distribuito" o "DLT": tecnologia a registro distribuito come definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 per modificare uno qualsiasi degli elementi seguenti:

- a) la definizione di ordine di trasferimento di cui al paragrafo 1, punto 20), ove necessario per garantire che i nuovi tipi di attività soggette a regolamento, compensazione o pagamento in sistemi designati siano coperti dalle tutele previste dal presente regolamento;
- b) la definizione di partecipante di cui al paragrafo 1, punto 15):
 - i) aggiungendo persone fisiche sulla base dell'esperienza acquisita, laddove tali persone sono autorizzate a partecipare a un sistema di regolamento DLT soggetto al regolamento (UE) 2022/858;*

- ii) *specificando i tipi di soggetti autorizzati a qualificarsi come partecipanti al sistema designato a norma del paragrafo 1, punto 15), lettera a), punto viii).*

Ai fini del primo comma, lettera b), la Commissione valuta la necessità di estendere le tutele previste dal presente regolamento a tali soggetti e persone fisiche, nonché la fattibilità giuridica e operativa di tale estensione.

TITOLO II

DESIGNAZIONE DEL SISTEMA

Articolo 3

Sistema designato

1. L'impresa che agisca da operatore o intenda agire da operatore di un sistema disciplinato dal diritto di uno Stato membro può chiedere che tale sistema sia designato, secondo la procedura di cui all'articolo 4, quale sistema nell'Unione cui si applicano le norme sul carattere definitivo del regolamento di cui agli articoli da 17 a 25.

L'operatore del sistema di cui al paragrafo 1 che offre, entro certi limiti, il regolamento, la compensazione o l'esecuzione di istruzioni relative a strumenti diversi da quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 20), lettera b), può chiedere che le norme sul carattere definitivo del regolamento di cui agli articoli da 17 a 25 si applichino anche a tali strumenti. L'autorità di designazione può consentire che tali istruzioni siano considerate ordini di trasferimento se ritiene che la designazione sia giustificata *alla luce di considerazioni sul rischio sistemico e necessaria per il sicuro e corretto funzionamento del sistema.*

2. L'autorità di designazione dello Stato membro il cui diritto disciplina il sistema può designare quest'ultimo se almeno uno dei suoi partecipanti ha la propria sede sociale nello Stato membro in questione *e purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5.*

3. *In deroga al paragrafo 1, se l'autorità di designazione di uno Stato membro ritiene che, sulla base di considerazioni sul rischio sistemico, ai fini del presente regolamento debba essere designato un sistema disciplinato dal diritto di tale Stato membro, essa può, di propria iniziativa, imporre all'operatore del sistema di presentare una domanda di designazione conformemente all'articolo 4.*

Ai fini del primo comma, l'autorità di designazione comunica all'operatore del sistema i motivi della sua valutazione e gli dà la possibilità di presentare osservazioni. A seguito di tale notifica, l'impresa chiede la designazione entro un termine stabilito dall'autorità di designazione. L'obbligo di chiedere la designazione non pregiudica l'esito della procedura di designazione.

4. *In deroga al paragrafo 1, i sistemi gestiti da un membro del SEBC sono esentati dalla procedura di cui all'articolo 4 e sono considerati designati ai sensi dell'articolo 4 non appena la banca centrale in questione lo notifica all'autorità di designazione. La notifica contiene tutte le informazioni e i documenti necessari ad attestare la conformità del sistema ai criteri di cui all'articolo 5.*

Articolo 4

Procedura di concessione e di rifiuto della designazione

1. L'operatore del sistema che chiede la designazione di un sistema da esso gestito *a norma dell'articolo 3* presenta una domanda di designazione *alla banca dati centrale di cui all'articolo 26, paragrafo 3. La domanda è indirizzata* all'autorità di designazione dello Stato membro il cui diritto disciplina il sistema.

2. La domanda è immediatamente condivisa con tutti i soggetti seguenti:
- a) l'autorità di designazione;
 - b) ove applicabile, l'autorità **settoriale** competente;
 - c) l'ESMA;
 - d) l'ABE per i sistemi che gestiscono ordini di trasferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 20), lettera a);
 - e) **la BCE e i membri interessati del SEBC.**
3. L'operatore del sistema include nella domanda tutti i documenti e le informazioni necessari a dimostrare che esso e il sistema che gestisce soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento, comprese le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a) e lettere da c) a g). ***In deroga al primo comma, l'operatore del sistema non è tenuto a presentare le informazioni e i documenti che sono già stati presentati all'autorità settoriale competente ai fini della domanda di autorizzazione o di licenza, o qualora tali documenti siano altrimenti disponibili tramite la banca dati centrale. L'autorità settoriale competente condivide tali informazioni e documenti con l'autorità di designazione.***
4. L'avviso di ricevimento della domanda di cui al paragrafo 1 è inviato **dall'autorità di designazione** all'operatore del sistema entro due giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. L'autorità di designazione stabilisce, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, se quest'ultima contiene i documenti e le informazioni richiesti a norma del paragrafo 3.

Se durante il periodo applicabile di cui al primo comma l'autorità di designazione conclude che non sono stati presentati tutti i documenti e le informazioni richiesti a norma del paragrafo 3, essa chiede all'operatore del sistema di presentare tali documenti o informazioni aggiuntivi. Se l'operatore del sistema non ha ottemperato integralmente a tale richiesta, l'autorità di designazione può respingere la domanda.

5. Entro la scadenza dei termini di cui al paragrafo 4, l'autorità di designazione notifica all'operatore del sistema e alle autorità elencate al paragrafo 2, lettere da b) a e), a seconda dei casi, se la domanda è accettata o respinta.
6. L'autorità di designazione, dopo aver notificato all'operatore del sistema che la domanda è accettata, effettua una valutazione della conformità dell'operatore e del sistema ai requisiti stabiliti nel presente regolamento entro 80 giorni lavorativi dalla data della notifica di cui al paragrafo 5 ("periodo di valutazione").
7. Durante il periodo di valutazione l'autorità di designazione può presentare quesiti o chiedere informazioni complementari all'operatore del sistema.

Se l'operatore del sistema non ha risposto ai quesiti o non ha fornito le informazioni richieste entro il termine fissato dall'autorità di designazione, quest'ultima può decidere di prorogare una volta il pertinente periodo di valutazione di un massimo di 10 giorni lavorativi in totale laddove ritenga i quesiti o le informazioni rilevanti ai fini della valutazione. L'autorità di designazione informa l'operatore del sistema della proroga concessa. L'autorità di designazione può prendere una decisione in merito alla domanda in assenza di risposta da parte dell'operatore del sistema.

8. Entro il periodo di valutazione, l'autorità di designazione decide se concedere o rifiutare la designazione del sistema di cui all'articolo 3. Tale autorità decide di concedere la designazione solo se ha la piena certezza che il sistema e il relativo operatore soddisfino i requisiti stabiliti nel presente regolamento.
9. Dopo aver adottato una decisione di cui al paragrafo 8, l'autorità di designazione informa senza indebito ritardo l'operatore del sistema e le autorità elencate al paragrafo 2, lettere da b) a e), a seconda dei casi, della sua decisione, fornendo una spiegazione circostanziata.

Condizioni di designazione

1. L'autorità di designazione designa un sistema conformemente all'articolo 3 solo dopo aver appurato che sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - a) il sistema è un accordo formale fra tre o più partecipanti, escluso l'operatore di tale sistema, e un eventuale agente di regolamento, un'eventuale stanza di compensazione o un eventuale partecipante indiretto;*
 - b) il sistema è disciplinato dal diritto, scelto dai suoi partecipanti, dello Stato membro dell'autorità di designazione;*
 - c) almeno uno dei partecipanti a un sistema ha la propria sede sociale nello Stato membro il cui diritto disciplina il sistema;*
 - d) il sistema dispone di regole comuni e procedure standardizzate per il regolamento, la compensazione o l'esecuzione, a seconda dei casi, degli ordini di trasferimento tra i partecipanti;*
 - e) il sistema ha chiaramente individuato nelle sue regole comuni e procedure standardizzate i momenti del carattere definitivo che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 18 e 20 e il momento del regolamento definitivo di cui all'articolo 21 e in conformità del diritto che disciplina il sistema;*
 - f) le regole comuni e le procedure standardizzate del sistema definiscono, ove pertinente a norma dell'articolo 7, i requisiti per la partecipazione al sistema;*
 - g) non sussistono conflitti evidenti tra le regole comuni e le procedure standardizzate del sistema, da una parte, e il diritto che lo disciplina, dall'altra;*

- h)** l'operatore del sistema è in grado di assicurare il controllo adeguato della conformità del sistema che gestisce alle regole comuni e alle procedure standardizzate del sistema stesso;
- i)** l'operatore del sistema è in grado di gestire il sistema, soddisfa i requisiti di onorabilità e possiede l'esperienza necessaria ad assicurare una gestione sana e prudente del sistema;
- j)** l'operatore del sistema dispone di risorse finanziarie sufficienti per gestire il sistema;
- k)** l'operatore del sistema è giuridicamente responsabile e tenuto a rendere conto del funzionamento del sistema, compresi i legami con altri sistemi e i rapporti con terzi e con le autorità;
- l)** l'operatore del sistema ha messo in atto misure sufficienti per attenuare i rischi connessi al funzionamento del sistema;
- m)** se l'operatore del sistema è costituito da una rete di nodi che operano nell'ambito di un quadro comune di governance e vigilanza, le regole comuni e le procedure standardizzate del sistema garantiscono che un'impresa sia giuridicamente responsabile e tenuta a rendere conto del funzionamento del sistema;
- n)** se l'operatore del sistema è un consorzio di soggetti, tutti i soggetti sono giuridicamente responsabili in solido e tenuti a rendere conto del funzionamento del sistema.

2. ***Ai fini del paragrafo 1, le condizioni di cui alle lettere f) e da h) a n) di tale paragrafo sono considerate soddisfatte nel caso dei seguenti sistemi:***

- a) sistemi di compensazione gestiti da CCP soggette ad autorizzazione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012;***

- b) sistemi di regolamento titoli gestiti da CSD soggetti ad autorizzazione a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 909/2014;*
- c) sistemi di pagamento soggetti al regolamento (UE) 2025/1355 della Banca centrale europea, del 2 luglio 2025, sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica o sistemi di pagamento non appartenenti alla zona euro soggetti a norme equivalenti.*

Articolo 6

Notifica di un sistema designato

1. L'autorità di designazione notifica contestualmente e senza indebito ritardo all'ESMA, *alle autorità elencate all'articolo 4, paragrafo 2, lettere b), d) ed e), a seconda dei casi*, e all'operatore del sistema la decisione adottata a norma dell'articolo 4. La designazione ha effetto a decorrere dalla data della notifica.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 contiene almeno tutte le informazioni seguenti, con riferimento alla data della designazione:
 - a) l'identificazione del sistema, il diritto che lo disciplina, l'operatore del sistema e l'autorità di designazione;
 - b) la data di designazione del sistema;
 - c) lo Stato membro in cui è stabilito l'operatore del sistema e, ove applicabile, l'autorità *settoriale* competente;
 - d) se il sistema è un sistema di regolamento titoli, un sistema di compensazione o un sistema di pagamento;

- e) i momenti **■** *di immissione nel sistema e di irrevocabilità* specificati nelle sue norme in conformità, *rispettivamente, dell'articolo 18 e dell'articolo 20, e il momento del regolamento definitivo in conformità del diritto che disciplina il sistema;*
 - f) *le categorie di partecipanti al sistema ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 15);*
 - g) *l'identità dei partecipanti al sistema, fatte salve eventuali restrizioni applicabili in materia di riservatezza o riservatezza dei dati;*
 - h) le regole comuni e le procedure standardizzate del sistema;
3. la valutazione, effettuata dall'autorità di designazione, della conformità dell'operatore del sistema e del sistema stesso ai requisiti di cui al presente regolamento, *compresa la valutazione delle* condizioni di designazione di cui all'articolo 5, *paragrafo 3.*
L'autorità di designazione notifica senza indebito ritardo all'ESMA e alle autorità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere b), d) ed e), a seconda dei casi, quanto segue:

- a) eventuali notifiche effettuate dall'operatore del sistema a norma dell'articolo 8, paragrafo 2;
- b) eventuali modifiche della designazione del sistema;
- c) eventuali aggiornamenti delle informazioni di cui al paragrafo 2.

4. L'ESMA pubblica sul proprio sito web, in un formato standardizzato, le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a **h)**, e i relativi aggiornamenti conformemente al paragrafo 3, lettera c), senza indebito ritardo ed entro due giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni. L'ESMA specifica la data in cui sono state aggiornate le informazioni sul proprio sito web e le informazioni che sono state aggiornate.

L'ESMA trasmette senza indebito ritardo informazioni aggiornate all'ABE e al SEBC, a seconda dei casi.

Partecipanti ai sistemi designati

1. Un operatore del sistema può ammettere uno o più tipi dei partecipanti elencati all'articolo 2, paragrafo 1, punto 15), lettera a), punti da i) a **viii)**, al sistema designato che gestisce.

Un sistema designato che consenta a un partecipante di agire in varie delle funzioni elencate all'articolo 2, paragrafo 1, punto 15), lettera a), o di svolgere parte o la totalità dei compiti afferenti a tali funzioni, lo specifica nelle proprie regole comuni e procedure standardizzate.

In circostanze eccezionali e ai fini del presente regolamento uno Stato membro ***provvede a che un'autorità competente possa*** ammettere come partecipante un partecipante indiretto se quest'ultimo è noto all'operatore del sistema e ai rispettivi partecipanti e se ciò è giustificato sotto il profilo del rischio sistemico. Tale possibilità non limita tuttavia la responsabilità del partecipante attraverso cui il partecipante indiretto trasmette ordini di trasferimento al sistema designato.

2. L'operatore di un sistema designato può accettare un membro del sistema solo se tale membro soddisfa tutte le condizioni seguenti:
 - a) possiede la capacità e la facoltà di adempiere agli obblighi derivanti dalla sua partecipazione al sistema;
 - b) possiede la capacità e la facoltà di attenuare i rischi connessi alla sua partecipazione al sistema;
 - c) ottempera alle norme del sistema.

L'operatore di un sistema designato stabilisce i criteri di ammissione, distinguendoli, se del caso, per tipo di partecipante. Tali criteri di ammissione non sono discriminatori e sono trasparenti e oggettivi al fine di garantire un accesso equo e aperto al sistema designato.

L'operatore di un sistema designato assicura che i membri del sistema soddisfino le condizioni di cui al primo comma su base continuativa e dispone di un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti per tale valutazione.

3. Un partecipante che consenta ai clienti di accedere a un sistema designato trasmettendo istruzioni per gli ordini di trasferimento attraverso il sistema ne informa l'operatore. Tale partecipante dispone delle risorse finanziarie e della capacità operativa supplementari necessarie per svolgere tale attività e fornisce all'operatore del sistema le informazioni necessarie per individuare, tenere sotto controllo e gestire le pertinenti concentrazioni di rischio derivanti dalla prestazione di servizi ai clienti.

Un partecipante che consenta ai propri clienti di accedere ai servizi del sistema ne informa l'operatore, su richiesta di quest'ultimo, in merito ai criteri e alle modalità che adotta per permettere l'accesso. Indipendentemente da tali informazioni, il partecipante rimane l'unico responsabile, nei confronti dell'operatore del sistema e degli altri partecipanti, per l'adempimento degli obblighi da parte dei clienti.

Articolo 8

Obblighi dell'operatore di un sistema designato

1. L'operatore di un sistema designato è responsabile in ogni momento della sua conformità e di quella del sistema che gestisce alle disposizioni del presente regolamento.
2. L'operatore del sistema notifica senza indebito ritardo all'autorità di designazione quanto segue:
 - a) qualsiasi modifica sostanziale che mini o possa minare la sua conformità e quella del sistema che gestisce alle disposizioni del presente regolamento;
 - b) qualsiasi modifica **sostanziale** dell'elenco di informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere da a) a **h**), **che incida sulle condizioni alle quali è stata concessa la designazione.**

Revoca della designazione

1. Un'autorità di designazione revoca la designazione concessa se è soddisfatta una qualsiasi delle condizioni seguenti:
 - a) l'operatore del sistema ha ottenuto la designazione tramite false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare o illecito;
 - b) l'operatore del sistema o, a seconda dei casi, il sistema che gestisce non è più conforme ai requisiti del presente regolamento e l'operatore non ha adottato le misure correttive richieste dall'autorità di designazione entro un termine stabilito;
 - c) l'operatore del sistema o, a seconda dei casi, il sistema che gestisce ha violato in modo grave o sistematico i requisiti stabiliti nel presente regolamento.
2. Un'autorità di designazione decide di revocare la designazione di un sistema solo dopo aver informato, *ove applicabile*, l'autorità **settoriale** competente e aver chiesto un parere sull'opportunità di procedere alla revoca. Il parere è richiesto all'ESMA e al SEBC se la revoca della designazione riguarda sistemi di regolamento titoli e sistemi di compensazione, o all'ABE e al SEBC se la revoca della designazione riguarda i sistemi di pagamento.

Qualora ritengano che la revoca della designazione possa comportare rischi sostanziali per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno Stato membro, l'ESMA, l'ABE o il SEBC ne informano l'autorità di designazione entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui hanno appreso della potenziale revoca di una designazione a norma del primo comma e l'autorità di designazione, prima di procedere alla revoca, convoca una riunione ad hoc con l'autorità **settoriale** competente, il SEBC e, a seconda della natura del sistema, l'ESMA o l'ABE per cooperare all'attenuazione dei rischi individuati.

Se il sistema designato è un CSD o una CCP, l'autorità di designazione non revoca la designazione senza il consenso dell'autorità responsabile della vigilanza di tale CSD o CCP.

Prima di decidere di revocare una designazione, l'autorità di designazione notifica all'operatore del sistema la sua valutazione preliminare, indica i motivi della revoca proposta e dà all'operatore del sistema la possibilità di presentare osservazioni.

3. L'autorità di designazione valuta se un sistema continua a soddisfare le condizioni alle quali è stata concessa la designazione, su richiesta dell'ESMA e del SEBC, per i sistemi di regolamento titoli e i sistemi di compensazione, o dell'ABE e del SEBC, per i sistemi di pagamento.
4. Laddove opti per la revoca, l'autorità di designazione notifica contestualmente all'operatore del sistema, all'autorità **settoriale** competente, all'ESMA, all'ABE e al SEBC la decisione di revocare la designazione di un sistema; l'ESMA aggiorna di conseguenza il proprio sito web il giorno indicato dall'autorità di designazione nella notifica.
5. La revoca di una designazione ha effetto a decorrere dalla data della notifica di cui al paragrafo 4.

TITOLO III

AUTORITÀ E COOPERAZIONE

Articolo 10

Autorità competente

1. Ciascuno Stato membro nomina ***una o più*** autorità competenti incaricate di svolgere i compiti derivanti dal presente regolamento in relazione ai sistemi, **■** comprese le autorità di designazione **e** le autorità di registrazione.

Lo Stato membro che nomina più di un'autorità competente ne specifica i rispettivi ruoli.

Ciascuno Stato membro designa un'unica autorità competente quale responsabile della cooperazione con le autorità competenti degli altri Stati membri, l'ESMA, l'ABE e il SEBC, **e un'unica autorità competente responsabile della raccolta e della trasmissione delle informazioni comunicate dalle autorità giudiziarie o amministrative a norma dell'articolo 22.**

2. Gli Stati membri notificano all'ESMA le autorità di designazione e le autorità di registrazione di cui al paragrafo 1, primo comma, specificandone i rispettivi ruoli ai sensi del presente regolamento, come pure l'unica autorità competente di cui al paragrafo 1, terzo comma.
3. L'ESMA pubblica senza indebito ritardo sul proprio sito web un elenco contenente le autorità di designazione e le autorità di registrazione di cui al paragrafo 1, primo comma, e i rispettivi ruoli, e l'unica autorità competente di cui al paragrafo 1, terzo comma, e informa l'ABE e il SEBC di eventuali modifiche apportate a tale elenco.

Articolo 11
Scambio di informazioni

1. *Tutte* le autorità competenti di cui all'articolo 10, *paragrafo 1, le autorità settoriali competenti*, l'ESMA, l'ABE e il SEBC condividono e si scambiano reciprocamente, senza indebito ritardo, le informazioni richieste per lo svolgimento dei rispettivi compiti a norma del presente regolamento.
2. Sia la richiesta di informazioni che la risposta alla stessa sono presentate tramite la banca dati centrale.
3. Le informazioni riservate ricevute a norma del presente regolamento sono utilizzate unicamente ai fini dello svolgimento dei compiti derivanti dal presente regolamento.

TITOLO IV
SISTEMI DI PAESI TERZI

Articolo 12
Registrazione dei sistemi di paesi terzi

Ciascuna delle autorità di registrazione di uno degli Stati membri in cui è stabilito un *partecipante o un potenziale partecipante* al sistema di un paese terzo può decidere di registrare tale sistema secondo la procedura di cui all'articolo 13 **■**. Ciascuna di tali autorità di registrazione valuta la domanda di registrazione del sistema di un paese terzo.

Procedura di concessione e di rifiuto della registrazione

1. L'operatore che desidera registrare il sistema di un paese terzo che gestisce ("operatore del sistema di un paese terzo") come sistema registrato presenta una domanda di registrazione all'ESMA.
2. L'ESMA condivide immediatamente la domanda con tutti i destinatari seguenti:
 - a) quanto meno, tutte le autorità di registrazione di cui all'articolo 12;
 - b) l'ABE per i sistemi che gestiscono ordini di trasferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 20), lettera a);
 - c) il SEBC.
3. L'operatore del sistema di un paese terzo include nella domanda tutti i documenti e le informazioni necessari a dimostrare che esso e il sistema che gestisce soddisfano le condizioni di registrazione di cui all'articolo 14, comprese le informazioni sui membri di tale sistema stabiliti nell'Unione, secondo una ripartizione per Stato membro.
4. ***L'ESMA invia un*** avviso di ricevimento della domanda di cui al paragrafo 1 ■ all'operatore del sistema di un paese terzo entro due giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.
L'ESMA stabilisce, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, se quest'ultima contiene i documenti e le informazioni richiesti a norma del paragrafo 3.
Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, le autorità di registrazione e i membri interessati del SEBC possono informare l'ESMA del fatto che ritengono sia necessario richiedere documenti o informazioni supplementari. L'ESMA esamina la richiesta e comunica all'autorità di registrazione richiedente se intende darvi seguito.

Se durante il periodo applicabile di cui al primo comma conclude che non sono stati presentati tutti i documenti o tutte le informazioni richiesti a norma del paragrafo 3, ***L'ESMA*** chiede all'operatore del sistema di un paese terzo di presentare tali documenti o informazioni aggiuntivi. Se l'operatore del sistema di un paese terzo non ha ottemperato pienamente a tale richiesta, ***L'ESMA*** può respingere la domanda.

5. Entro ***il termine di 20 giorni lavorativi*** di cui al paragrafo 4, ***L'ESMA*** notifica ■ all'operatore del sistema di un paese terzo e alle autorità elencate al paragrafo 2, lettere a), b) e c), se la domanda è accettata o respinta.
6. Dopo aver notificato all'operatore del sistema di un paese terzo che la domanda è accettata, ***L'ESMA, in stretta cooperazione con le autorità di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c),*** effettua una valutazione della conformità dell'operatore e del sistema alle condizioni di registrazione stabilite all'articolo 14 entro ***60*** giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 5 ("periodo di valutazione"). ***Se riguarda un sistema di pagamento di un paese terzo, la valutazione è effettuata in accordo con l'ABE e la BCE.***
7. Durante il periodo di valutazione ***L'ESMA*** può presentare quesiti o chiedere informazioni complementari all'operatore del sistema di un paese terzo. ***Le autorità di registrazione possono richiedere all'ESMA di presentare quesiti o chiedere informazioni complementari all'operatore del sistema di un paese terzo. L'ESMA esamina la richiesta e comunica all'autorità di registrazione richiedente se intende darvi seguito.***

Se l'operatore del sistema di un paese terzo non ha risposto ai quesiti o non ha fornito le informazioni richieste entro il termine fissato ***dall'ESMA***, quest'ultima può ■ prorogare una volta il pertinente periodo di valutazione di un massimo di 10 giorni lavorativi in totale laddove ritenga i quesiti rilevanti ai fini della valutazione. L'ESMA informa l'operatore del sistema di un paese terzo della proroga concessa. Un'autorità di registrazione può prendere una decisione in merito alla domanda in assenza di risposta da parte dell'operatore del sistema di un paese terzo.

8. *L'ESMA informa le autorità di registrazione di cui all'articolo 12 dell'esito della valutazione effettuata conformemente al paragrafo 6, compresi, se del caso, i pareri espressi dalle altre autorità di registrazione, dall'ABE o dal SEBC.*
9. Entro **20 giorni lavorativi dal ricevimento della** valutazione *dell'ESMA di cui al paragrafo 8*, ciascuna autorità di registrazione decide se concedere o rifiutare la registrazione del sistema di un paese terzo. Ciascuna autorità di registrazione decide di concedere la registrazione solo se ha la piena certezza che l'operatore del sistema di un paese terzo e il sistema di un paese terzo che esso gestisce soddisfino le condizioni stabilite all'articolo 14.
10. Dopo aver adottato una decisione di cui al paragrafo 9, ciascuna autorità di registrazione informa senza indebito ritardo l'operatore del sistema di un paese terzo, l'ESMA e le autorità elencate al paragrafo 2, lettere a), b) e c), a seconda dei casi, della sua decisione, fornendo una spiegazione circostanziata.
11. L'ESMA elabora, in stretta cooperazione con il SEBC, per i sistemi di compensazione e di regolamento titoli, progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino ulteriormente le informazioni da fornire in:
- a) una domanda di registrazione di cui al paragrafo 1, al fine di dimostrare che l'operatore richiedente del sistema di un paese terzo e il sistema di un paese terzo che esso gestisce soddisfano tutti i requisiti pertinenti di cui al presente articolo, comprese le condizioni di cui all'articolo 14, e di specificare le informazioni che la domanda deve contenere sui membri del sistema di un paese terzo stabiliti nell'Unione;
 - b) una domanda di designazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, al fine di dimostrare che l'operatore richiedente e il sistema che esso gestisce soddisfano tutti i requisiti pertinenti di cui al presente regolamento.

Nell'elaborare le norme tecniche di regolamentazione, l'ESMA e il SEBC tengono conto del fatto che le informazioni richieste devono essere proporzionate e pertinenti al tipo di sistema per il quale si richiede la registrazione o la designazione.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il [OP: inserire la data corrispondente a un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per integrare il presente regolamento mediante l'adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

- 12.** L'ESMA elabora, in stretta cooperazione con il SEBC, progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino per i sistemi di regolamento titoli e i sistemi di compensazione:
- a) i formati elettronici uniformi per la domanda di registrazione di cui al paragrafo 1, da trasmettere alla banca dati centrale;
 - b) i formati elettronici uniformi per la domanda di designazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, da trasmettere alla banca dati centrale.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il [OP: inserire la data corrispondente a un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per integrare il presente regolamento mediante l'adozione delle norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

13. L'ABE elabora, in stretta cooperazione con il SEBC, per i sistemi di pagamento, progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino ulteriormente le informazioni da fornire in:

- a) una domanda di registrazione di cui al paragrafo 1, al fine di dimostrare che l'operatore richiedente del sistema di un paese terzo e il sistema di un paese terzo che esso gestisce soddisfano tutti i requisiti pertinenti di cui al presente articolo, comprese le condizioni di cui all'articolo 14, e di specificare le informazioni che la domanda deve contenere sui membri del sistema di un paese terzo stabiliti nell'Unione;
- b) una domanda di designazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, al fine di dimostrare che l'operatore richiedente e il sistema che esso gestisce soddisfano tutti i requisiti pertinenti di cui al presente regolamento.

Nell'elaborare le norme tecniche di regolamentazione, l'ABE e il SEBC tengono conto del fatto che le informazioni richieste devono essere proporzionate e pertinenti al tipo di sistema per il quale si richiede la registrazione o la designazione.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il [OP: inserire la data corrispondente a un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per integrare il presente regolamento mediante l'adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

14. L'ABE elabora, in stretta cooperazione con il SEBC, progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino per i sistemi di pagamento:

- a) i formati elettronici uniformi per la domanda di registrazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, da trasmettere alla banca dati centrale;

- b) i formati elettronici uniformi per la domanda di designazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, da trasmettere alla banca dati centrale.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il [OP: inserire la data corrispondente a un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per integrare il presente regolamento mediante l'adozione delle norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 14

Condizioni di registrazione

- I.** Un'autorità di registrazione può registrare il sistema di un paese terzo nel proprio Stato membro solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - a) il sistema dispone di regole comuni e procedure standardizzate per il regolamento, la compensazione o l'esecuzione degli ordini di trasferimento tra i partecipanti;
 - b) il sistema è autorizzato, vigilato ***o soggetto a sorveglianza*** nel paese in cui è stabilito o nel paese in cui è disciplinato dal diritto nazionale■ ;
 - c) il diritto, ***scelto dai partecipanti***, che disciplina il sistema garantisce i principi del carattere definitivo del regolamento;
 - d) il sistema individua chiaramente nelle sue regole comuni e procedure standardizzate tutti i momenti seguenti:

- i) il momento dell'immissione di un ordine di trasferimento nel sistema a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, *a meno che non coincida con il momento di cui al punto ii)*;
 - ii) il momento dell'irrevocabilità di un ordine di trasferimento immesso nel sistema a norma dell'articolo 20, paragrafo 1;
 - iii) *una descrizione del punto operativo in cui il regolamento è considerato definitivo ai fini del sistema del paese terzo, fatta salva la normativa applicabile che disciplina il trasferimento di proprietà o di altri diritti.*
- e) il sistema è conforme, sotto ogni aspetto sostanziale, ai principi internazionali delle infrastrutture dei mercati finanziari.
2. *Ai fini del paragrafo 1, la condizione di cui alla lettera b) è considerata soddisfatta se l'operatore del sistema è:*
- a) *una CCP riconosciuta a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012;*
 - b) *un CSD riconosciuto a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 909/2014.*

Articolo 15

Notifica dei sistemi registrati

1. Dopo aver adottato una decisione di cui all'articolo 13, paragrafo 10, ciascuna autorità di registrazione notifica contestualmente e senza indebito ritardo la propria decisione all'operatore richiedente del sistema di un paese terzo, all'ESMA, all'ABE, al SEBC e alle altre autorità di registrazione, a seconda dei casi. La registrazione ha effetto a decorrere dalla data della notifica.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 contiene almeno tutte le informazioni seguenti, con riferimento alla data della registrazione:
 - a) l'identificazione del sistema registrato e dell'operatore che lo gestisce;
 - b) la data di registrazione del sistema registrato;

- c) il paese in cui è stabilito l'operatore del sistema di un paese terzo;
 - d) gli Stati membri in cui è avvenuta la registrazione del sistema registrato e ciascuna delle autorità di registrazione che l'hanno concessa;
 - e) se il sistema è un sistema di regolamento titoli, un sistema di compensazione o un sistema di pagamento;
 - f) il diritto che disciplina il sistema registrato;
 - g) i momenti del carattere definitivo del regolamento del sistema registrato;
 - h) i partecipanti dell'Unione a un sistema registrato.
3. L'autorità di registrazione di un sistema registrato notifica senza indebito ritardo all'ESMA e alle autorità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettere a), b) e c), a seconda dei casi, quanto segue:
- a) qualsiasi modifica significativa che mini o possa minare in modo sostanziale la conformità alle condizioni di registrazione di cui all'articolo 14;
 - b) eventuali aggiornamenti delle informazioni di cui al paragrafo 2.
4. L'ESMA pubblica sul suo sito web, in un formato standardizzato, le informazioni di cui al paragrafo 2 e i relativi aggiornamenti conformemente al paragrafo 3, lettera b), senza indebito ritardo ed entro due giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni. L'ESMA specifica la data in cui sono state aggiornate le informazioni. ***Tale pubblicazione indica lo Stato membro o gli Stati membri in cui la registrazione produce effetti. L'ESMA specifica la data in cui sono state aggiornate le informazioni*** sul proprio sito web e le informazioni che sono state aggiornate.

L'ESMA trasmette senza indebito ritardo informazioni aggiornate alle autorità di registrazione, all'ABE e al SEBC, a seconda dei casi.

Revoca della registrazione

1. Un'autorità di registrazione revoca la registrazione concessa a un sistema se è soddisfatta una qualsiasi delle condizioni seguenti:
 - a) l'operatore del sistema di un paese terzo ha ottenuto la registrazione tramite false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare o illecito;
 - b) l'operatore del sistema di un paese terzo o, a seconda dei casi, il sistema di un paese terzo che gestisce, non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 14; ***e l'operatore del sistema non ha adottato le azioni correttive richieste dall'autorità di registrazione entro un termine stabilito;***
 - c) l'operatore del sistema di un paese terzo o, a seconda dei casi, il sistema di un paese terzo che gestisce ha violato in modo grave o sistematico le condizioni di registrazione stabilite all'articolo 14.
2. Un'autorità di registrazione decide di revocare la registrazione di un operatore del sistema di un paese terzo solo dopo aver informato l'ESMA e averle fornito tutte le informazioni pertinenti per consentirle di aggiornare il suo elenco di sistemi registrati in uno Stato membro. ***Prima di decidere di revocare una registrazione, l'autorità di registrazione notifica all'operatore di sistema di un paese terzo la sua valutazione preliminare, indica i motivi della revoca proposta e dà all'operatore di sistema del paese terzo la possibilità di presentare osservazioni.*** L'ESMA condivide tali informazioni con l'ABE, il SEBC e le altre autorità di registrazione, a seconda dei casi.

Se il sistema del paese terzo è registrato in più di uno Stato membro, l'autorità di registrazione ne informa l'ESMA e le altre autorità di registrazione prima di adottare una decisione finale di revoca. L'ESMA coordina uno scambio di opinioni tra le autorità di registrazione, l'ABE e il SEBC, a seconda dei casi.

3. Qualora una delle autorità di registrazione, l'ESMA, l'ABE o il SEBC, a seconda dei casi, ritenga che la revoca della registrazione possa comportare rischi sostanziali per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno Stato membro, ne informa la pertinente autorità di registrazione entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui ha appreso della potenziale revoca di una registrazione ai sensi del paragrafo 2. La pertinente autorità di registrazione convoca una riunione ad hoc con le altre autorità di registrazione, l'ESMA, l'ABE e il SEBC, a seconda dei casi, per cooperare all'attenuazione dei rischi individuati prima che l'autorità di registrazione proceda alla revoca. *L'autorità di registrazione pertinente tiene debitamente conto dei pareri espressi prima di adottare la decisione definitiva.*

Se il sistema registrato è una CCP che l'ESMA considera CCP di classe 2 ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, l'autorità di registrazione non revoca la registrazione senza il consenso dell'ESMA.

4. Laddove opti per la revoca, l'autorità di registrazione notifica contestualmente all'operatore del sistema, all'ESMA, all'ABE, al SEBC e alle altre autorità di registrazione, a seconda dei casi, la decisione di revocare la registrazione del sistema; l'ESMA aggiorna di conseguenza il proprio sito web il giorno indicato dall'autorità di registrazione nella notifica.

5. La revoca della registrazione di un sistema ha effetto a decorrere dalla data della notifica di cui al paragrafo 4.

TITOLO V

NETTING E CARATTERE DEFINITIVO DEL REGOLAMENTO

Articolo 17

Netting e ordini di trasferimento

1. Gli ordini di trasferimento e il netting ■ sono legalmente vincolanti e opponibili *al partecipante e* ai terzi, purché gli ordini di trasferimento siano stati immessi nel sistema designato o nel sistema registrato prima del momento di apertura della procedura d'insolvenza di cui all'articolo 22, paragrafo 1, anche in caso di procedura d'insolvenza nei confronti di:
- a) un partecipante al sistema designato o al sistema registrato;
 - b) un partecipante *a un sistema in un accordo di interoperabilità*;
 - c) un operatore di un sistema *in un accordo di interoperabilità* che non sia un partecipante.

Gli ordini di trasferimento che sono immessi in un sistema designato o in un sistema registrato dopo il momento di apertura della procedura d'insolvenza ■ sono legalmente vincolanti e opponibili *nei confronti dei partecipanti e dei* terzi soltanto qualora:

- a) *l'operatore del sistema possa dimostrare che, nel momento in cui tali ordini di trasferimento sono diventati irrevocabili, non era né avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'apertura di tale procedura, o che, dopo esserne venuto a conoscenza, ha immediatamente adottato tutte le misure appropriate per evitare che ulteriori ordini di trasferimento diventassero irrevocabili, e*

b) gli ordini di trasferimento siano diventati irrevocabili entro al massimo 24 ore dal momento dell'apertura della procedura di insolvenza, o entro la giornata operativa successiva se la procedura di insolvenza è stata aperta al di fuori della giornata operativa dell'operatore del sistema, o al termine della giornata operativa dell'operatore del sistema.

2. Le leggi, i regolamenti, le regole o le prassi sull'inefficacia dei contratti e delle operazioni conclusi anteriormente al momento di apertura della procedura d'insolvenza a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, non comportano il ricalcolo del netting ■ .

Articolo 18

Momento dell'immissione di un ordine di trasferimento in un sistema designato

1. ***Ciascun sistema designato stabilisce nelle proprie regole comuni e procedure standardizzate il momento specifico dell'immissione di un ordine di trasferimento nel sistema. Tale momento è determinato mediante criteri oggettivi e verificabili adeguati alla progettazione e al funzionamento del sistema, tra cui, se del caso, il ricevimento, la convalida, la registrazione o l'iscrizione dell'ordine di trasferimento da parte del sistema o al suo interno.***
2. Nel caso dei sistemi interoperabili, ogni sistema ■ ***in un accordo di interoperabilità*** stabilisce nelle proprie regole comuni e procedure standardizzate il momento dell'immissione di un ordine di trasferimento nel proprio sistema, assicurando nel contempo, nella misura del possibile, il coordinamento delle regole comuni e procedure standardizzate di tutti i sistemi interoperabili interessati. Salvo se espressamente previsto dalle regole comuni e procedure standardizzate di tutti i sistemi facenti parte dell'accordo di interoperabilità, le regole di un sistema sul momento di immissione di un ordine di trasferimento non sono influenzate da quelle di altri sistemi con cui è interoperabile.

Articolo 19

Utilizzo di fondi e strumenti finanziari

1. L'apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante o di un operatore di un sistema interoperabile non impedisce che i fondi o gli strumenti finanziari disponibili sul conto di regolamento o sui conti su cui sono detenute garanzie, compresi i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento, quali i contributi a un fondo di garanzia prefinanziato in caso di inadempimento detenuto da una CCP a norma dell'articolo 42 del regolamento n. 648/2012 e i margini di cui all'articolo 41 del medesimo regolamento, a seconda dei casi, di tale partecipante o operatore del sistema, siano utilizzati per adempiere gli obblighi di tale partecipante nel sistema designato o nel sistema registrato nello Stato membro in cui il partecipante è stabilito, o in un accordo di interoperabilità ■ .
2. Tale facilitazione di credito del partecipante connessa al sistema designato o al sistema registrato, a seconda dei casi, è utilizzabile a fronte di una garanzia in essere e disponibile per adempiere gli obblighi di tale partecipante nel sistema designato o nel sistema registrato nello Stato membro in cui il partecipante è stabilito, o in un accordo di interoperabilità.

Articolo 20

Momento dell'irrevocabilità degli ordini di trasferimento

1. Ciascun sistema designato stabilisce ***nelle proprie regole comuni e procedure standardizzate*** il momento specifico in cui ■ un partecipante o un terzo non può revocare un ordine di trasferimento (***"momento dell'irrevocabilità"***). ***Tale momento è individuato in modo chiaro, oggettivo e legalmente vincolante, tenendo conto delle caratteristiche operative e tecniche del sistema, senza imporre necessariamente che l'irrevocabilità dipenda dalla conferma da parte del sistema o dal fatto che l'ordine di trasferimento diventi tecnicamente irreversibile.***

Da quel momento, definito dalle regole di tale sistema, un ordine di trasferimento non può essere revocato da un partecipante a un sistema né da un terzo.

2. Nel caso dei sistemi interoperabili, ogni sistema stabilisce nelle proprie regole comuni e procedure standardizzate il momento dell'irrevocabilità, assicurando nel contempo, nella misura del possibile, il coordinamento delle regole comuni e procedure standardizzate di tutti i sistemi interoperabili interessati. Salvo se espressamente previsto dalle regole comuni e procedure standardizzate di tutti i sistemi facenti parte dell'accordo di interoperabilità, le regole di un sistema sul momento dell'irrevocabilità non sono influenzate da quelle di altri sistemi con cui è interoperabile.

Articolo 21

Regolamento definitivo

1. ***Ciascun sistema designato*** stabilisce nelle proprie regole comuni e procedure standardizzate ***il momento in cui il regolamento è considerato definitivo*** conformemente ***al diritto che disciplina il sistema.***

TITOLO VI

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA D'INSOLVENZA

Articolo 22

Momento dell'apertura della procedura d'insolvenza

1. Ai fini del presente regolamento, per momento di apertura della procedura d'insolvenza si intende il momento in cui l'autorità giudiziaria o amministrativa interessata emette la sua decisione.

2. Quando ha preso una decisione a norma del paragrafo 1, l'autorità giudiziaria o amministrativa interessata la notifica immediatamente all'autorità competente responsabile della raccolta di tali informazioni, nominata ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, **terzo comma. Tale autorità competente** ne dà immediata notifica, tramite la banca dati centrale, all'ESMA, all'ABE, al SEBC, al Comitato europeo per il rischio sistemico, **alle autorità di designazione e di registrazione, alle sue controparti in** altri Stati membri, **nonché agli operatori dei sistemi designati nel proprio Stato membro a cui partecipa la parte insolvente.**

L'obbligo di notificare gli operatori dei sistemi lascia impregiudicati gli obblighi connessi dei partecipanti ai sistemi relativi alla notifica delle decisioni di cui al paragrafo 1 in caso di apertura di una procedura d'insolvenza nei loro confronti, conformemente alle regole dei sistemi a cui partecipano. Ai fini dell'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, la notifica ricevuta per prima, da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa o dei partecipanti al sistema, è sufficiente per presumere che l'operatore del sistema sia a conoscenza dell'apertura della procedura d'insolvenza.

Articolo 23

Assenza di effetto retroattivo

La procedura d'insolvenza non ha effetto retroattivo sui diritti e sugli obblighi di un partecipante derivanti dalla sua partecipazione o connessi alla sua partecipazione a un sistema designato o a un sistema registrato per i partecipanti stabiliti negli Stati membri in cui il sistema del paese terzo è registrato, prima dell'apertura della procedura stessa a norma dell'articolo 22, paragrafo 1. Tale procedura non ha effetto retroattivo sui diritti e sugli obblighi di un partecipante a un sistema interoperabile o di un operatore di un sistema interoperabile dove tale operatore non è un partecipante.

Normativa che disciplina i diritti e gli obblighi dei partecipanti

Nel caso in cui sia aperta una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante a un sistema *designato o a un sistema registrato*, i diritti e gli obblighi derivanti dalla partecipazione stessa a tale sistema, o ad essa connessi, sono stabiliti in base alla normativa che disciplina detto sistema.

TITOLO VII

**ISOLAMENTO DEI DIRITTI DEL DETENTORE DI UNA
GARANZIA DAGLI EFFETTI DELL'INSOLVENZA DEL
DATORE**

Garanzia

1. I diritti dell'operatore di un sistema o di un partecipante sulla garanzia fornita loro in relazione a un sistema designato, a un sistema registrato per i partecipanti che sono stabiliti negli Stati membri in cui il sistema è registrato o a un accordo di interoperabilità, come pure i diritti delle banche centrali degli Stati membri o della Banca centrale europea su una garanzia loro fornita, non sono pregiudicati dall'apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti di uno dei soggetti seguenti:
 - a) un partecipante al sistema designato o registrato in questione o a un accordo di interoperabilità;
 - b) un operatore di un sistema interoperabile che non sia un partecipante;
 - c) una controparte della banca centrale di uno Stato membro;

- d) una controparte della Banca centrale europea;
- e) qualsiasi terzo che abbia fornito la garanzia.

Tale garanzia può essere realizzata al fine di soddisfare tali diritti.

I diritti dell'operatore di un sistema sulla garanzia da esso fornita a un altro operatore di un sistema in relazione a un accordo di interoperabilità non sono pregiudicati da una procedura d'insolvenza nei confronti dell'operatore del sistema che ha ricevuto la garanzia.

2. I diritti dei partecipanti ***ai sistemi designati***, degli operatori di sistema ***dei sistemi designati***, di una banca centrale di uno Stato membro, della Banca centrale europea come pure di qualsiasi mandatario, agente o terzo che agisca per loro conto in relazione agli strumenti finanziari, compresi i diritti su tali strumenti finanziari, forniti come garanzia legalmente registrata in un registro, ***un conto o un sistema di deposito accentrato*** situato in uno Stato membro, anche se iscritta in un registro distribuito, **■** sono disciplinati dal diritto di detto Stato membro.

Ai fini ***della presente disposizione***, l'ubicazione di un registro, di un conto o di un deposito accentrato detenuto da un soggetto giuridico ***presso una filiale o sede sociale, ubicata in uno Stato membro***, è lo Stato membro ***in cui è ubicata tale filiale o tale sede sociale***.

3. ***Fatto salvo il secondo comma dell'articolo 25, paragrafo 2***, qualora, ***a causa dell'assetto organizzativo e tecnologico*** del registro, del conto o del sistema di deposito accentrato, ***compreso un registro distribuito, non sia oggettivamente possibile individuare un unico Stato membro in cui è ubicato il registro, il conto o il sistema di deposito accentrato*** a norma del paragrafo 2, la determinazione dei diritti dei partecipanti, degli operatori di un sistema, di una banca centrale di uno Stato membro o della Banca centrale europea come anche dei diritti di qualsiasi mandatario, agente o terzo che agisca per loro conto, in relazione agli strumenti finanziari forniti come garanzia ***in relazione a un sistema designato***, è disciplinata dal diritto applicabile a ***tale*** sistema.

Se un sistema rientra nell'ambito di applicazione del primo comma, le sue regole comuni e procedure standardizzate lo indicano espressamente e individuano il diritto che disciplina il sistema ai fini di tale comma.

4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, con il riferimento al diritto di uno Stato membro si intende il diritto interno di quest'ultimo, a prescindere da qualunque regola che, per la decisione della questione di cui trattasi, rimandi alla legislazione di un altro paese.

TITOLO VIII

BANCA DATI CENTRALE ED ESERCIZIO DELLA DELEGA

Articolo 26

Banca dati centrale

1. L'ESMA istituisce e gestisce una banca dati centrale conformemente all'articolo 35 quater del regolamento (UE) n. 1095/2010. Separatamente per ciascun sistema interessato, **tutte** le autorità competenti ■ di cui all'articolo 10, **paragrafo 1, le autorità settoriali competenti**, l'ESMA, l'ABE, **il Comitato europeo per il rischio sistemico** e il SEBC ("destinatari registrati") hanno accesso a tutte le informazioni e a tutti i documenti di cui al paragrafo 3, registrati nella banca dati di tale sistema e se pertinenti o necessari per lo svolgimento dei loro compiti.
2. Un operatore del sistema ha accesso alla banca dati centrale per quanto riguarda le informazioni e i documenti che ha trasmesso alla stessa o i documenti che gli sono stati trasmessi attraverso tale banca dati centrale da uno qualsiasi dei destinatari registrati.

Anche altri destinatari trasmettono e hanno accesso a determinati documenti o informazioni registrati nella banca dati centrale, ove specificato dal presente regolamento. L'ESMA garantisce che la banca dati centrale svolga le funzioni di cui al presente articolo.

3. Salvo diversa indicazione, gli operatori di un sistema, anche di sistemi designati e registrati, e i destinatari registrati caricano nella banca dati centrale, in formato elettronico, tutte le informazioni e i documenti, comprese le domande, le decisioni, le raccomandazioni, le richieste, le informazioni, i quesiti, le risposte e le notifiche di cui al presente regolamento.

Un avviso di ricevimento è inviato tramite la banca dati centrale entro due giorni lavorativi dalla presentazione delle informazioni o dei documenti.

4. L'ESMA garantisce che la banca dati consenta la registrazione dei dati DLT, compresa la lettura dei dati on-chain e l'accesso a tali dati.
5. L'ESMA concepisce la banca dati centrale in modo tale da informare automaticamente i destinatari registrati quando si apportano modifiche al suo contenuto, compresi il caricamento, la cancellazione o la sostituzione di documenti, nonché la presentazione di quesiti o di richieste di informazioni.
6. L'ESMA mette le informazioni condivise tramite la banca dati centrale a norma del presente regolamento a disposizione delle autorità rilevanti ai fini del regolamento (UE) n. 648/2012 e del regolamento (UE) n. 909/2014, se rilevante o necessario per lo svolgimento dei rispettivi compiti.

Articolo 27

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento].

3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione provvede a consultare l'ESMA e l'ABE e consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

Disposizione transitoria

1. In deroga all'articolo 3, un sistema designato a norma della direttiva 98/26/CE prima del [OP: inserire la data corrispondente all'entrata in vigore del presente regolamento] continua a essere designato ai fini del presente regolamento fino a nuova designazione a norma del suddetto articolo o, se in data anteriore, fino al [OP: inserire la data corrispondente a 5 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. Nel frattempo continua ad applicarsi il diritto degli Stati membri relativo alla designazione di un sistema.

Ai fini della nuova designazione, l'operatore del sistema può corredare la domanda solo dei dati e delle informazioni riguardanti il rispetto delle condizioni di designazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, che non sono stati verificati o non erano applicabili quando il sistema è stato designato a norma della direttiva 98/26/CE.

La condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), per i sistemi designati esistenti composti da due partecipanti non si applica nel processo di nuova designazione. Durante il periodo di cui al primo comma l'autorità di designazione può notificare agli operatori dei sistemi designati a norma della direttiva 98/26/CE che intende designarli nuovamente di propria iniziativa, qualora tale autorità di designazione abbia già appurato la piena e costante conformità del sistema in questione a tutti i criteri di cui all'articolo 5. A seguito di tale notifica il sistema in questione è considerato designato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 8.

- 1 bis. I sistemi designati ai sensi della direttiva 98/26/CE che sono gestiti da un membro del SEBC sono considerati una nuova designazione a seguito di una notifica da parte della banca centrale competente all'autorità di designazione.*

2. In deroga all'articolo 12, un sistema di un paese terzo al quale uno Stato membro abbia esteso ***una o più delle*** tutele concesse a norma della direttiva 98/26/CE ***o abbia applicato tutele analoghe*** prima del [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento] si considera registrato in detto Stato membro ai fini del presente regolamento fino a quando è registrato a norma del suddetto articolo nel medesimo Stato membro o, se in data anteriore, fino al [OP: inserire la data corrispondente a 5 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].
3. ***In deroga all'articolo 13, [l'ESMA e le autorità di registrazione degli Stati membri interessati possono derogare, in parte o in tutto, alla procedura di cui all'articolo 13 per i sistemi dei paesi terzi ai quali gli Stati membri hanno esteso le tutele concesse a norma della direttiva 98/26/CE prima del [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento] conformemente alla procedura di cui al presente paragrafo.***

Al più tardi [6 mesi] dopo il [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento], le autorità di registrazione degli Stati membri presentano all'ESMA le informazioni relative a tutti i sistemi di paesi terzi registrati nel loro Stato membro, indicando se ritengono che tali sistemi di paesi terzi soddisfino tutte le condizioni di registrazione di cui all'articolo 14.

Se ritiene che il sistema del paese terzo soddisfi tutte le condizioni applicabili, l'autorità di registrazione fornisce all'ESMA le informazioni e i documenti giustificativi in suo possesso per confermare la conformità del sistema del paese terzo al più tardi [9 mesi] dopo il [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento]. L'ESMA condivide tali informazioni e documenti con tutte le altre pertinenti autorità di registrazione. Le autorità di registrazione degli Stati membri ne informano inoltre il sistema del paese terzo.

A seguito della notifica che conferma la piena conformità a norma del comma precedente, la registrazione a norma dell'articolo 13, paragrafo 10, si considera concessa in tali Stati membri.

Se ritiene di non disporre di informazioni o documenti necessari per valutare la conformità a una qualsiasi delle condizioni di cui all'articolo 14, l'autorità di registrazione ne informa l'ESMA e l'operatore del sistema del paese terzo al più tardi [9 mesi] dopo il [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento]. A seguito di tale notifica, l'operatore del sistema del paese terzo può scegliere di fornire soltanto le informazioni o i documenti che le pertinenti autorità di registrazione hanno indicato all'ESMA come mancanti. La presentazione di documenti e informazioni supplementari è considerata al pari di una presentazione di una domanda completa a norma dell'articolo 13, paragrafo 4.

4. Un ordine di trasferimento immesso in un sistema prima del [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento], ma regolato dopo tale data, è un ordine di trasferimento ai fini del presente regolamento.
5. Fino all'istituzione della banca dati centrale a norma dell'articolo 26, lo scambio di informazioni e documenti, compresa la presentazione di domande, decisioni, raccomandazioni, richieste, informazioni, quesiti, risposte ed eventuali notifiche, che devono essere forniti tramite la banca dati centrale, è effettuato ricorrendo a modalità alternative.

Articolo 29

Riesame

1. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 6 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione valuta l'applicazione del presente regolamento ed elabora una relazione generale. La Commissione presenta la relazione, accompagnata se del caso da adeguate proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio.
2. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 5 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] l'ESMA, in stretta cooperazione con l'ABE e il SEBC, presenta alla Commissione una relazione sul funzionamento del regime del carattere definitivo del regolamento di cui al presente regolamento.

Articolo 30

Abrogazione

1. La direttiva 98/26/CE è abrogata a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente alla data di **applicazione** del presente regolamento].
2. I riferimenti ***ai sistemi di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 98/26/CE contenuti nella direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (), [nella direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio ()], nel regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (), nel regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio e nel regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ()*** si intendono fatti ***sia a sistemi designati che a sistemi registrati, compresi i sistemi di paesi terzi considerati registrati*** ai sensi ***dell'articolo 28, paragrafo 2.***

Articolo 31

Modifiche della direttiva 2002/47/CE

La direttiva 2002/47/CE è così modificata:

- 1) all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), sono aggiunti i commi seguenti:

"Ai fini della presente direttiva, i riferimenti al contante, agli strumenti finanziari e ai crediti comprendono i casi in cui questi sono emessi o registrati utilizzando la DLT.

Gli Stati membri possono estendere la gamma degli strumenti finanziari rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva per includere gli strumenti definiti "strumenti finanziari" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE se questi sono negoziabili sul mercato dei capitali.";

2) l'articolo 2 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

"p) "conto": conto come definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 26), del [regolamento (UE) .../... sul carattere definitivo del regolamento].";

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. Qualsiasi riferimento a "conto", "registrazione" o "registro" comprende qualsiasi forma di registrazione elettronica, anche basata sulla DLT, che svolga la medesima funzionalità. Inoltre qualsiasi istruzione o notifica deve consentire l'uso di una chiave crittografica o di un altro dispositivo o metodo per firmare elettronicamente detta istruzione o notifica.";

3) *è aggiunto l'articolo seguente:*

"Articolo 10 bis

Riesame

Entro il XX (tre anni dopo l'entrata in vigore del regolamento sul carattere definitivo del regolamento), la Commissione riesamina se l'applicazione del [aggiungere il riferimento al titolo ufficiale del regolamento sul carattere definitivo del regolamento] giustifichi ulteriori allineamenti a norma della presente direttiva. La Commissione valuta in particolare la necessità di ulteriori modifiche della presente direttiva per quanto riguarda il netting, l'uso di nuove tecnologie e l'ambito di applicazione della presente direttiva, nonché la necessità di trasformarla in un regolamento. La Commissione presenta quindi una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnata, se del caso, da proposte di revisione della presente direttiva.";

4) all'articolo 11, dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente:

"In deroga al primo comma, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), primo e secondo comma, all'articolo 2, paragrafo 1, lettera p), e all'articolo 2, paragrafo 4, entro e non oltre il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. Essi ne informano immediatamente la Commissione."

Articolo 32

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal [2 anni dopo l'entrata in vigore], ad eccezione dell'articolo 28 [Disposizioni transitorie], che si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il ...

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA

(di cui all'articolo 30)

Direttiva 98/26/CE	Presente regolamento	
---	Articolo 1, paragrafo 1	
---	Articolo 1, paragrafo 2	
Articolo 1	Articolo 1, paragrafo 3	
Articolo 2, lettera a)	Articolo 2, paragrafo 1, punto 1)	
---	Articolo 2, paragrafo 1, punto 2)	
---	Articolo 2, paragrafo 1, punto 3)	
---	Articolo 2, paragrafo 1, punto 4)	
---	Articolo 2, paragrafo 1, punto 5)	
---	Articolo 2, paragrafo 1, punto 6)	
---	Articolo 2, paragrafo 1, punto 7)	
---	Articolo 2, paragrafo 1, punto 8)	
---	Articolo 2, paragrafo 1, punto 9)	
Articolo 2, lettera b)	Articolo 2, paragrafo 1, punto 10)	
Articolo 2, lettera c)	Articolo 2, paragrafo 1, punto 11)	
---	Articolo 2, paragrafo 1, punto 12)	
Articolo 2, lettera d)	Articolo 2, paragrafo 1, punto 13)	
Articolo 2, lettera e)	Articolo 2, paragrafo 1, punto 14)	
Articolo 2, lettera f)	Articolo 2, paragrafo 1, punto 15)	

---	Articolo 2, paragrafo 1, punto 16)	
Articolo 2, lettera g)	Articolo 2, paragrafo 1, punto 17)	
---	Articolo 2, paragrafo 1, punto 18)	
---	Articolo 2, paragrafo 1, punto 19)	
Articolo 2, lettera h)	---	
Articolo 2, lettera i)	Articolo 2, paragrafo 1, punto 20)	
---	Articolo 2, paragrafo 1, punto 21)	
---	Articolo 2, paragrafo 1, punto 22)	
Articolo 2, lettera j)	Articolo 2, paragrafo 1, punto 23)	
Articolo 2, lettera k)	Articolo 2, paragrafo 1, punto 24)	
Articolo 2, lettera l)	Articolo 2, paragrafo 1, punto 25)	
Articolo 2, lettera m)	---	
---	Articolo 2, paragrafo 1, punto 26)	
----	Articolo 2, paragrafo 1, punto 27)	
Articolo 2, lettera n)	Articolo 2, paragrafo 1, punto 28)	
---	Articolo 2, paragrafo 1, punto 29)	
---	Articolo 2, paragrafo 1, punto 30)	
Articolo 2, lettera o)	Articolo 2, paragrafo 1, punto 31)	
Articolo 2, lettera p)	Articolo 2, paragrafo 1, punto 32)	
---	Articolo 2, paragrafo 1, punto 33)	
---	Articolo 2, paragrafo 1, punto 34)	

---	Articolo 2, paragrafo 1, punto 35)	
---	Articolo 2, paragrafo 1, punto 36)	
---	Articolo 2, paragrafo 1, punto 37)	
---	Articolo 2, paragrafo 2	
---	Articolo 3	
---	Articolo 4	
---	Articolo 5	
---	Articolo 7	
---	Articolo 8	
---	Articolo 9	
---	Articolo 10	
---	Articolo 11, paragrafo 2	
---	Articolo 12	
---	Articolo 13	
---	Articolo 14	
---	Articolo 15	
---	Articolo 16	
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 17, paragrafo 1	
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 17, paragrafo 2	
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 18, paragrafo 1	
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 18, paragrafo 2	

Articolo 4	Articolo 19, paragrafo 1	
Articolo 4	Articolo 19, paragrafo 2	
Articolo 5, primo comma	Articolo 20, paragrafo 1	
Articolo 5, secondo comma	Articolo 20, paragrafo 2	
---	Articolo 21	
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 22, paragrafo 1	
Articolo 6, paragrafo 2	Articolo 22, paragrafo 2	
Articolo 6, paragrafo 3	Articolo 22, paragrafo 2	
Articolo 7	Articolo 23	
Articolo 8	Articolo 24	
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 25, paragrafo 1	
Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 25, paragrafo 2	
---	Articolo 25, paragrafo 3	
---	Articolo 25, paragrafo 4	
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafi 3 e 9, e articolo 6	
Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 28	
Articolo 10 bis, paragrafo 1	---	
Articolo 10 bis, paragrafo 2	Articolo 11, paragrafo 1	
Articolo 11	---	
Articolo 12	Articolo 29, paragrafo 1	

Articolo 12 bis	---	
Articolo 13	Articolo 32	
Articolo 14	---	
---	Articolo 26	
---	Articolo 27	
---	Articolo 29, paragrafo 2	
---	Articolo 30	
---	Articolo 31	
